



COMUNE DI PARMA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 131/12 in data 09/04/2002 e
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 81/45 in data 25/03/2003,
n. 148/46 in data 27/07/2005, n. 135/25 in data 28/07/2006, n. 36/7 in data 31/03/2008 e
n. 5 del 10/02/2015**

CAPO I - Mercati - disposizioni generali

- Art. 1 Disciplina attività mercatali e campo di applicazione del presente Regolamento
- Art. 2 Classificazione dei mercati
- Art. 3 Aree mercatali - definizioni
- Art. 4 Nuovi mercati- Criteri per l'assegnazione dei posteggi
- Art. 5 Assegnazione posteggi in aree mercatali esistenti
- Art. 6 Riassegnazione di posteggi per miglioria
- Art. 7 Riassegnazione posteggi per trasferimento mercato
- Art. 8 Ampliamento del posteggio
- Art. 9 Scambio consensuale dei posteggi
- Art. 10 Disposizioni per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati
- Art. 11 Tenuta del registro delle presenze
- Art. 12 Computo delle assenze delle aziende titolari e presenze degli spuntisti
- Art. 13 Aggiornamento presenze a seguito del rilascio di autorizzazione
- Art. 14 Durata e canone di concessione dei posteggi
- Art. 15 Revoca della concessione decennale del posteggio
- Art. 16 Disposizioni in materia di subingresso
- Art. 17 Obbligo di esibire l'autorizzazione
- Art. 18 Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 19 Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Art. 20 Circolazione nelle aree di mercato
- Art. 21 Determinazione degli orari
- Art. 22 Disposizioni di carattere programmatico
- Art. 23 Norme igienico sanitarie

CAPO II - DISPOSIZIONI CONCERNENTI I POSTEGGI IN STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE, LE FIERE ED IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Disciplina delle ATTIVITA' ESERCITATE IN STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE

- Art. 24 Disciplina delle attività esercitate in strutture di proprietà comunale (Box all'interno del mercato di piazza Ghiaia)
- Art. 25 Gestione del punto di vendita
- Art. 26 Determinazione degli orari di apertura

Disciplina delle FIERE

- Art. 27 Classificazione delle fiere
- Art. 28 Disciplina delle fiere straordinarie
- Art. 29 Assegnazione posteggi in concessione decennale
- Art. 30 Computo del registro delle presenze
- Art. 31 Computo assenze dei titolari e presenze degli spuntisti
- Art. 32 Revoca dell'autorizzazione

Disciplina del COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 33 Modalità di svolgimento del commercio esercitato in forma itinerante e determinazione degli orari
- Art. 34 Zone vietate all'esercizio del commercio itinerante
- Art. 35 Applicabilità altre disposizioni
- Art. 36 Vendite a domicilio

CAPO III - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E NORME DI CHIUSURA

Disposizioni sanzionatorie e norme di chiusura

Art. 37 Sanzioni

Art. 38 Adeguamento e attualizzazione dati

Art. 39 Norma transitoria

Appendice

Schede tecniche concernenti i singoli mercati formalmente istituiti

Scheda tecnica relativa ai posteggi con box

Scheda tecnica concernente le Fiere

CAPO I

MERCATI - Disposizioni generali

ART. 1 DISCIPLINA ATTIVITÀ MERCATALI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le attività economiche di commercializzazione sulle aree pubbliche, esercitate dagli operatori nelle diverse tipologie di mercati istituiti dal Comune di Parma e così pure nei posteggi con box, nelle fiere e negli ambiti a tale scopo individuati, in armonia con le vigenti disposizioni che regolano la materia.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, vengono classificati nel seguente modo:
 - a) **mercati ordinari**, allorché non sussistano limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare a predeterminate specializzazioni merceologiche, taluni posteggi sia pure nei limiti del due per cento della loro entità complessiva, salvo i limiti di legge previsti per gli agricoltori;
 - b) **mercati a merceologia esclusiva**, nell'eventualità che tutti i posteggi siano organizzati:
 1. per settori;
 2. per specializzazioni;
 3. per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) **mercati straordinari**, configurabili alla stessa stregua di mercati ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con i medesimi operatori, ma in giorni diversi rispetto a questi;
 - d) **mercati in forma sperimentale** configurabili in eventi di carattere non ricorrente. ⁽¹⁾
2. Agli effetti di cui al presente articolo, si intendono:
 - a) per settori, i settori alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

(1) Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148/46 in data 27/07/2005

ART. 3 AREE MERCATALI - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento:
 - per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività di vendita per uno, o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande nei casi previsti dalla legge.
 - le aree mercatali nel territorio comunale si distinguono in:
 - a) **AREE MERCATALI ESISTENTI** attrezzate e non attrezzate di cui al successivo punto 1 art. 39 - Norme transitorie -;

- b) **AREE NUOVA ISTITUZIONE** disciplinate al successivo art. 4;
- c) **AREE MERCATALI** da assoggettare a sanatoria ai sensi della legge regionale n. 12/99, riportate al punto 2 dell'art. 39 - Norme transitorie.

ART. 4

NUOVI MERCATI - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. L'istituzione di nuove aree mercatali avviene ai sensi di legge e mediante delibera di Consiglio Comunale.

I posteggi individuati a seguito dell'istituzione di nuove aree mercatali, vengono assegnati previo apposito bando da pubblicare per 15 giorni all'Albo del Comune e per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande sul sito Internet del Comune di Parma.

Possono partecipare al bando sia soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, sia soggetti sprovvisti di tale autorizzazione, purché abbiano compiuto il 18° anno di età e siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività di commercio. Il bando potrà prevedere l'obbligo a non cedere il posteggio per almeno cinque anni, fatti salvi gravi motivi quali: decesso del titolare dell'autorizzazione, fallimento o cessazione dell'attività, lunga malattia del titolare dell'autorizzazione, comprovata da certificazione medica, pena la decadenza della concessione del posteggio e la revoca dell'autorizzazione amministrativa. (2)

2. La formazione della graduatoria viene effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri: (1)
- a) anzianità di attività di azienda su area pubblica come documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa;
 - b) provenienza da mercato soppresso nell'ambito del territorio comunale con obbligo a non cedere il posteggio almeno cinque anni, fatti salvi gravi motivi quali: decesso del titolare dell'autorizzazione, fallimento o cessazione dell'attività, lunga malattia del titolare dell'autorizzazione, comprovata da certificazione medica, pena la decadenza della concessione del posteggio e la revoca dell'autorizzazione amministrativa;
 - c) copertura delle merceologie ritenute attrattive per il mercato intese a qualificare maggiormente i settori commerciali di appartenenza previsti dalla normativa vigente ed indicate negli appositi bandi;
 - d) operatore disabile ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104 e della legge 30/03/1971, n. 118.

Nelle aree assoggettate a Piani di Valorizzazione Commerciale ai sensi dell'art. 8 del L.R.E.R. n. 14/99 i criteri prioritari per l'assegnazione dei posteggi verranno stabiliti dai relativi bandi nell'ottica della valorizzazione e riqualificazione dell'ambito territoriale di riferimento.

Gli assegnatari di posteggio dovranno possedere i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del commercio. In caso di vendita di prodotti del settore alimentare, i requisiti professionali, dovranno essere acquisiti prima dell'avvio dell'attività stessa.

3. Ogni operatore procederà alla scelta del posteggio secondo l'ordine della graduatoria formata in base ai suddetti criteri. (3)
4. In caso di parità, l'ordine di graduatoria verrà definito mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza degli interessati (4)

(1) Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148/46 in data 27/07/2005 e deliberazione del Consiglio comunale n. 135/25 in data 28/07/2006

(2) Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 135/25 in data 28/07/2006 e deliberazione del Consiglio comunale n. 36/7 in data 31/03/2008

(3) Comma inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 36/7 in data 31/03/2008

(4) Comma inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 36/7 in data 31/03/2008

ART. 4 bis
MERCATI IN FORMA SPERIMENTALE (1)

1. Per mercato in forma sperimentale si intende l'evento commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetto al fine di promuovere e valorizzare il tessuto urbano e particolari porzioni di territorio.
2. L'effettuazione di mercati in forma sperimentale avviene su iniziativa del Comune, per non più di quattro volte in un anno, sentite le Associazioni di categoria delle imprese commerciali, per la definizione delle modalità e dei criteri caratterizzanti i medesimi.

(1) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 148/46 in data 27/07/2005

ART. 5
ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN AREE MERCATALI ESISTENTI

1. La disponibilità di posteggi, oltre che dalle aree di nuova istituzione di cui al precedente articolo 4 può derivare: *(1)*
 - a) dalla rinuncia a posteggi esistenti da parte di operatori già concessionari
 - b) dall'incremento del numero dei posteggi in aree mercatali già esistenti
 - c) dalla revoca di posteggiprima di procedere all'assegnazione dei posteggi ad altri operatori commerciali il Comune deve consentire le miglorie di cui al successivo art. 6.
2. L'assegnazione dei posteggi in concessione decennale, è effettuata sulla base delle regole emanate dalla Regione Emilia Romagna, che stabiliscono la priorità di assegnazione all'operatore con il maggior numero di presenze maturate sul mercato prevedendo che in caso di parità di punteggio, si applicano nell'ordine le seguenti preferenze: *(1)*
 - a) anzianità di attività di azienda su area pubblica come documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa;
 - b) copertura merceologie ritenute attrattive per il mercato intese a qualificare maggiormente i settori commerciali di appartenenza previsti dalla normativa vigente ed indicate negli appositi bandi;
 - c) impegno a non cedere il posteggio per almeno tre anni, fatti salvi gravi motivi quali: decesso del titolare dell'autorizzazione, fallimento o cessazione dell'attività, lunga malattia del titolare dell'autorizzazione comprovata da certificazione medica;
 - d) operatore disabile ai sensi della legge 05/02/1992, n. 104 e della legge 30/03/1971, n. 118
 - e) ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltre che a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune e con ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
4. Le domande presentate da operatori, già titolari di due o più posteggi nell'ambito dello stesso mercato, non saranno prese in considerazione e ciò allo scopo di mantenere i necessari equilibri volti al mantenimento delle condizioni di piena concorrenzialità.
5. L'assegnazione dei posteggi avviene:
 - a) nel rispetto dei settori o delle specializzazioni merceologiche, qualora predeterminati;
 - b) previa effettuazione degli spostamenti attuati ai fini delle miglorie e della razionalizzazione delle attività mercatali.

ART. 6
RIASSEGNAZIONE DI POSTEGGI PER MIGLIORIA

1. Gli spostamenti di assegnazione di posteggi per migliorare gli assetti e l'efficienza delle aree mercatali riguardano gli operatori già in possesso di concessione. La ridefinizione delle assegnazioni viene operata sulla base delle graduatorie formulate ai sensi delle disposizioni vigenti, tenendo conto delle disponibilità dei posteggi effettivamente vacanti nello stesso mercato.
2. Le domande devono essere inoltrate entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune di Parma.
3. Il Comune provvede a pubblicare all'Albo Pretorio un avviso con il quale si chiede a tutti gli operatori concessionari interessati allo spostamento, di formulare apposita domanda. I posteggi che si rendano liberi nell'ambito di questa procedura, vengono assegnati contestualmente, a coloro che hanno fatto domanda, nel rispetto della graduatoria.

ART. 7
RIASSEGNAZIONE POSTEGGI PER TRASFERIMENTO MERCATO

1. E' prevista la riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) trasferimento parziale del mercato.
2. Nell'ipotesi in cui il trasferimento parziale di natura temporanea coinvolga un numero di posteggi superiore al 50%, sentite le Associazioni di categoria, sarà operata una riassegnazione di tutte le concessioni secondo l'ordine della graduatoria vigente. *(1)*

(1) Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148/46 in data 27/07/2005

ART. 8
AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO

1. L'ampliamento dei singoli posteggi assegnati in concessione, è consentito fino ad un massimo di 80 m² e potrà essere autorizzato:
 - su richiesta degli operatori interessati, qualora gli stessi, previa acquisizione del ramo d'azienda, rinuncino all'autorizzazione ed alla concessione del posteggio contiguo rilevato, sempreché l'accorpamento della superficie di posteggio non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità e di sicurezza del mercato.

ART. 9
SCAMBIO CONSENSUALE DEI POSTEGGI

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, previa autorizzazione del Comune, lo scambio consensuale dei posteggi, che avviene su richiesta congiunta degli operatori interessati nel

rispetto dei criteri di funzionalità dei settori merceologici del mercato, fatte salve le valutazioni tecniche da parte dei competenti uffici.

2. L'eventuale autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi non muta i termini di scadenza delle rispettive concessioni.

ART. 10
DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

1. L'operatore assegnatario, nella giornata di mercato, deve essere presente entro le ore 8.00. In caso di ritardo, causato da comprovati gravi motivi, lo stesso, sempre entro tale orario, deve darne preventiva comunicazione telefonica agli organi di vigilanza. Il posteggio sarà tenuto a disposizione dell'interessato non oltre mezz'ora dalla formalizzazione del riscontro delle presenze.
2. Qualora il titolare non si presenti entro il termine previsto, salvo quanto disposto al punto precedente, gli organi di vigilanza provvedono all'assegnazione del posto ad altri operatori e ciò allo scopo di assicurare il necessario equilibrio delle attività mercatali. Le postazioni temporaneamente non occupate, per assenza dell'azienda titolare, sono assegnate giornalmente sulla base dei criteri fissati dalle disposizioni della Regione Emilia Romagna, dando priorità, in caso di eventuale parità:
 - a) agli operatori disabili ai sensi della legge 5/2/92 n. 104 e della legge 30/03/1971 n° 118;
 - b) agli operatori totalmente sprovvisti di posteggi nell'ambito dei mercati che si svolgono nel comune.
3. Non possono in ogni caso concorrere gli operatori:
 - a) già concessionari, anche di un solo posteggio, nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) sprovvisti dell'autorizzazione in originale.

ART 11
TENUTA DEL REGISTRO DELLE PRESENZE

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è necessaria l'effettiva partecipazione dell'operatore, oppure, di suo dipendente o di collaboratore familiare, in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale e di valido documento personale per la sua identificazione da parte degli organi di controllo. (1)
2. Qualora l'operatore risulti temporaneamente assegnatario di posteggio e non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato, la correlativa presenza verrà annullata a tutti gli effetti salvo cause di comprovata forza maggiore.
3. La mancata presenza, per tre anni consecutivi in mercato, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

(1) Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148/46 in data 27/07/2005

ART. 12
COMPUTO DELLE ASSENZE DELLE AZIENDE TITOLARI
E PRESENZE DEGLI SPUNTISTI

1. In armonia con le vigenti disposizioni legislative, non si considerano:
 - a) le assenze dell'azienda titolare determinate da eventi atmosferici avversi che abbiano determinato la non partecipazione al mercato di almeno la metà degli operatori titolari di posteggio: in tal caso il mercato viene dichiarato "nullo" e non verranno considerate le presenze degli spuntisti;
 - b) le assenze dell'azienda titolare maturate sui mercati straordinari;
 - c) le assenze dell'azienda titolare maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono.
2. E' invece considerata assenza da parte dell'azienda titolare la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, fatto salvo cause di comprovata forza maggiore.
Analogamente non verrà computata la presenza dello spuntista in caso di anticipata cessazione dell'attività prima dell'orario prefissato, fatto salvo cause di comprovata forza maggiore.
3. I periodi di astensione dell'attività motivati da malattia, gravidanza e servizio militare debbono essere debitamente giustificati entro il termine massimo di trenta giorni dalla prima assenza dal mercato riscontrata a carico dell'operatore commerciale.
Nel caso di assenza per malattia o gravidanza, la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione del correlativo periodo.

ART.13
AGGIORNAMENTO PRESENZE A SEGUITO DEL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONE

1. E' assegnato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale l'interessato o chi per lui, deve provvedere al ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione, fermo restando che:
 - a) l'acquisizione ed il ritiro dei titoli predetti determinano automaticamente l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini del rilascio degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività; tale fattispecie legittima il Comune all'assunzione del provvedimento di revoca decorsi i termini di legge;
 - b) il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, invece, l'automatica decadenza dell'assegnazione; in tal caso è previsto il mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze documentate ai fini dell'assegnazione.

ART. 14
DURATA E CANONE DI CONCESSIONE DEI POSTEGGI

1. Le concessioni sono rilasciate con validità decennale con possibilità di eventuale rinnovo.
2. Il canone per la concessione è determinato con apposito provvedimento, sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
3. Il riscontro del mancato o non integrale pagamento degli oneri dovuti comporta, da parte del settore preposto al rilascio della concessione del posteggio, l'avvio del procedimento, ai sensi di legge, volto alla sospensione della validità della concessione per il periodo individuato nel

provvedimento stesso e la fissazione di un termine ultimo per il pagamento, con avviso che in caso di inadempimento, si procederà alla revoca "ex lege" del posteggio.

4. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, si procederà alla revoca del posteggio e conseguentemente dell'autorizzazione amministrativa.

ART. 15 REVOCA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DEL POSTEGGIO

1. La concessione e la relativa autorizzazione sono revocate nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo, anche non consecutivi, complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare da comprovarsi mediante apposita documentazione.
2. L'autorizzazione è inoltre revocata nel caso in cui l'operatore: *(1)*
 - a) non risulti più in possesso dei requisiti morali e/o professionali ai sensi di legge;
 - b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà per il Comune, in quest'ultimo caso, di concedere una proroga per comprovate necessità;
 - c) non adempia agli obblighi o agli impegni previsti negli appositi bandi di assegnazione dei posteggi e che hanno costituito criterio prioritario nella formazione delle graduatorie."
3. Ai fini del presente regolamento la revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione avviene mediante la seguente procedura:
 - a) contestazione dell'infrazione all'interessato;
 - b) dieci giorni per controdedurre;
 - c) attestazione finale in ordine alla revoca.

I presupposti e le condizioni che determinano la revoca della concessione e della relativa autorizzazione debbono essere immediatamente contestati all'interessato il quale entro dieci giorni può presentare osservazioni e giustificazioni - conclusa la fase di contestazione, il Dirigente del Settore, provvede ad emanare formale atto di revoca.

(1) Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148/46 in data 27/07/2005

ART.16 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda non preclude la continuazione dell'attività sempre che il subentrante abbia provveduto alla presentazione della richiesta di volturazione dell'autorizzazione e, in caso di titolarità di posteggio, della relativa concessione.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma precedente, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, per il settore alimentare, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa.
3. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.

ART. 17
OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE (1)

1. In aderenza alle vigenti disposizioni, agli operatori è fatto obbligo di esibire l'autorizzazione in originale e valido documento di riconoscimento, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

(1) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148/46 in data 27/07/2005

ART 18
ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI/IMPREDITORI
AGRICOLI (1)

1. Ai fini del presente Regolamento gli imprenditori agricoli sono definiti dall'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
2. L'assegnazione dei posteggi destinati ai produttori/imprenditori agricoli è effettuata, applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - maggior numero di presenze maturate nel mercato, formalmente riscontrate o documentabili dall'interessato;
 - maggiore anzianità di attività :
 - a) riferibile all'esercizio dell'attività di vendita della produzione di cui all'art. 2135 del codice civile sul proprio fondo documentabile dalla iscrizione al Registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (ove sussista l'obbligo) ovvero da documentazione relativa alle scritture contabili obbligatorie che dimostrino la vendita per coloro che ai sensi dell'art. 34 del DPR 26 ottobre 1972, n.633 e successive modifiche non sono tenuti alla iscrizione nel Registro delle imprese.
 - b) riferibile all'esercizio dell'attività di vendita della produzione di cui all'art. 2135 del codice civile su area pubblica, documentabile da apposita autorizzazione di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.59, sostituita con dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990, ovvero comunicazione ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228.

Per coloro che risultano in possesso di entrambi i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente articolo, l'anzianità verrà calcolata con riferimento alla fattispecie maggiormente conveniente per il richiedente.
3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, è prevista la preventiva pubblicizzazione all'Albo Pretorio del Comune e per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande sul sito Internet del Comune di Parma, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande. La concessione ha valenza decennale ed è rinnovabile alla scadenza.
4. Ogni operatore procederà alla scelta del posteggio nell'ordine della graduatoria formata in base ai suddetti criteri.
5. In caso di parità la priorità verrà assegnata tramite sorteggio da effettuarsi alla presenza degli interessati.
6. Non è ammessa la possibilità, da parte del produttore/imprenditore agricolo:
 - a. di detenere in concessione più d'un posteggio nello stesso mercato;

b. di detenere contemporaneamente posteggio in un mercato del territorio comunale e una postazione isolata.

Sono fatte salve le posizioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

7. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili, per incremento del numero di postazioni riservate ai produttori/imprenditori agricoli o a seguito di istituzione di un nuovo mercato, viene effettuata sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
8. E' data facoltà al Comune di operare la soppressione dei posteggi riservati ai produttori/imprenditori agricoli - nei mercati istituiti - allorquando si sia registrato, con esito negativo, l'espletamento delle correlative procedure di assegnazione. In tale eventualità si procederà a ridefinire gli spazi e le aree mercatali disponibili.

(1) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36/7 in data 31/03/2008

ART. 19

NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

1. L'ufficio competente stabilisce, in aderenza con le strategie complessive adottate dal Comune, gli orari di carico e scarico delle merci e di allestimento delle attrezzature.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
3. Tuttavia in presenza di esigenze particolari e contingenti, i concessionari possono temporaneamente occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, previo rilascio di specifica autorizzazione degli uffici competenti.
4. Le tende di protezione al banco di vendita non possono sporgere sul fronte delle corsie per oltre 50 cm. rispetto alla linea perimetrale degli ambiti assegnati e debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 metri. Tali sporgenze potranno essere ridotte dall'Amministrazione Comunale per esigenze viabilistiche.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori e di amplificazione mentre è permesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk, così come può essere effettuata la dimostrazione di giocattoli sonori, sempre che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo al pubblico ed agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
6. E' fatto obbligo ai concessionari di mantenere in ordine lo spazio occupato e di provvedere, a fine vendita, al deposito di rifiuti negli appositi contenitori e così pure alla rimozione di ogni attrezzatura, mezzo o dotazione impiegati nell'esercizio dell'attività, al fine di rendere tale spazio nelle condizioni di fruibilità così consegnato all'inizio dell'attività giornaliera.
7. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
8. Eventuali barriere laterali causate da esposizioni fissate alle tende debbono essere arretrate di 50 cm. rispetto al limite del posteggio (100 cm. dal limite della tenda) al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui ed inoltre l'esposizione non può superare da terra m. 1,40.
9. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti anche se attigui.
10. E' fatto espresso divieto agli operatori di fissare al suolo permanentemente, o in via del tutto episodica, strutture, mezzi ed altri compendi aziendali impiegati sul posteggio assegnato per l'ordinaria esplicazione dell'attività di commercializzazione.

11. E' fatto obbligo agli operatori di rimuovere le dotazioni, le attrezzature ed i mezzi al fine di ogni giornata di attività, lasciando completamente libere le aree e gli spazi assegnati. Di tali divieti dovrà essere fatta espressa menzione nell'atto di concessione.
12. Il Comune può determinare il rispetto di particolari standards di ordine funzionale ed estetico relativamente alle strutture utilizzate dai commercianti in modo che queste possano armonicamente compendiarsi con le caratteristiche architettoniche, urbanistiche e dei contesti ambientali della città.
A quest'ultimo fine, gli operatori dovranno concorrere alla progettazione di strutture mobili di vendita sulla base di iniziative e proposte formulate dal Comune nell'ottica di perseguire anche finalità di valorizzazione commerciale.
13. Tutte le attrezzature utilizzate nell'ambito del mercato devono essere dotate di certificati ai sensi di legge che ne garantiscano la sicurezza.
14. Durante l'orario di vendita non è consentita la presenza di automezzi sia all'interno del posteggio sia sull'area mercatale. Tale norma non si applica laddove in sede di istituzione del mercato, o di modifica dello stesso, siano stati previsti posteggi idonei. (1)

(1) Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148/46 in data 27/07/2005

ART. 20 CIRCOLAZIONE NELLE AREE DI MERCATO

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, durante l'effettuazione delle vendite e nelle fasi di sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento, salvo diversa espressa disposizione.
2. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi, salvo l'individuazione di aree a ciò espressamente destinate.

ART. 21 DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

1. Ai sensi di legge, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base:
 - a) degli indirizzi regionali di volta in volta formulati;
 - b) di un armonico coordinamento con la disciplina generale degli orari delle "attività commerciali" e servizi pubblici del territorio comunale.

ART. 22 DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO

1. Ai consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino la maggioranza degli operatori titolari di posteggio, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato, sulla base di apposito schema di convenzione che, nel caso, sarà oggetto di approvazione da parte del Comune con successivo e separato provvedimento.
2. Il Comune promuove, attraverso il metodo della consultazione con le Associazioni di categoria del commercio, i Consorzi o Comitati degli operatori e le Organizzazioni dei consumatori, la qualificazione dei mercati, da realizzarsi attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) progressivo adeguamento delle aree già sede di svolgimento dei mercati, alle caratteristiche prefissate dalle vigenti disposizioni regionali;
- b) miglioramento e ridefinizione tecnico-funzionale delle strutture di vendita con particolare riferimento ai mercati che si svolgono nei centri storici ed a quelli specializzati, in modo tale da correlare tali dotazioni al contesto urbano nel quale si collocano, valutando altresì le esigenze di funzionalità e di razionalità richieste per l'esercizio ottimale dell'attività commerciale;
- c) individuazione, del maggior grado di copertura delle merceologie trattate, avendo quali obiettivi essenziali:
 - l'attrattività del mercato inteso come complesso commerciale unitario (area commerciale naturale);
 - la compatibilità del mercato con il contesto di riferimento;
 - la più ampia soddisfazione della domanda di consumo;
 - l'efficacia e l'efficienza dei processi di azienda da attivarsi nel quadro delle politiche di valorizzazione e qualificazione dei servizi offerti.

ART. 23 NORME IGIENICO SANITARIE

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita ed i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Sanità con Ordinanza apposita e Regolamento.

CAPO II

Disposizioni concernenti i posteggi in strutture di proprietà comunale, le fiere ed il commercio in forma itinerante

Disciplina delle ATTIVITÀ ESERCITATE IN STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE

ART. 24 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESERCITATE IN STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE (BOX ALL'INTERNO DEL MERCATO DI PIAZZA GHIAIA)

1. La disciplina relativa ai posteggi in strutture di proprietà comunale oltre che dalle norme di carattere generale e dalle disposizioni regionali - fa riferimento agli istituti ed ai principi generali di cui al CAPO I del presente Regolamento, in quanto applicabili.
L'esercizio dell'attività di vendita di cui al presente articolo viene svolto, di norma, in tutti i giorni della settimana ad esclusione dei giorni festivi.
2. Al fine di contenere e limitare ogni situazione di possibile degrado delle attività commerciali presenti nelle strutture di proprietà comunale del mercato a cadenza quotidiana della Ghiaia (attività commerciali all'interno di Box), nell'anno precedente la scadenza delle concessioni potranno essere ridefinite le tipologie merceologiche mediante atto di Giunta Comunale. (1)

(1)Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 81/45 in data 25/03/2003

ART. 25 GESTIONE DEL PUNTO DI VENDITA

1. I Box del mercato settimanale di piazza Ghiaia sono assegnati dal Settore Patrimonio in concessione con apposito disciplinare ed hanno valenza decennale. E' assegnata in concessione l'area interna e la superficie esterna delimitata dai pilastri laterali e dal bordo del marciapiede.
2. Il canone dei locali è determinato dai competenti uffici del Settore Patrimonio con apposito provvedimento, sulla base dei parametri e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
3. Il concessionario ha l'onere di mantenere i box in buone condizioni e lasciare l'area antistante libera da ingombri e di rimuovere i rifiuti prodotti, che devono essere riposti nei contenitori appositamente collocati.
4. L'operatore non può eseguire opere o interventi, sia all'interno che all'esterno del box, tali da modificare l'aspetto architettonico ed estetico o che, comunque, possano alterare l'uniformità dell'intero complesso mercatale.
5. Il concessionario non può cedere o subconcedere, anche parzialmente, la concessione, tranne nei casi di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda commerciale, per atto tra vivi o per causa di morte.
6. Il concessionario decade dalla concessione e dalla relativa autorizzazione oltre che nei casi riportati al CAPO I del presente regolamento, allorquando non provveda al regolare pagamento del canone.

ART. 26
DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA

1. Ai sensi di legge, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco con apposito provvedimento sulla base:
 - a) degli indirizzi regionali;
 - b) di un armonico coordinamento con la disciplina generale degli orari delle "attività commerciali" e servizi pubblici del territorio comunale.

Disciplina delle FIERE

ART. 27 CLASSIFICAZIONE DELLE FIERE

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, le seguenti manifestazioni sono classificate in:
 - a) **fiere ordinarie**, se al loro interno non sono disposte limitazioni di carattere merceologico e sussiste la possibilità di destinare a predeterminate specializzazioni fino al due per cento delle postazioni previste;
 - b) **fiere a merceologia esclusiva**, nell'eventualità che tutti i posteggi siano organizzati:
 1. per settori;
 2. per specializzazioni merceologiche
 3. per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) **fiere straordinarie**, se all'atto della loro istituzione, vengono programmate non più di due edizioni con le stesse modalità sia organizzative che commerciali.
2. Agli effetti di cui al precedente comma, si intendono:
 - a) per settori, quello alimentare e non alimentare;
 - b) per specializzazioni, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART. 28 DISCIPLINA DELLE FIERE STRAORDINARIE

1. Per fiere straordinarie si intende l'evento commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetto al fine di promuovere e valorizzare il tessuto urbano e particolari porzioni del territorio, nonché attività economiche, sociali, culturali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. L'effettuazione delle fiere straordinarie è disciplinata dalle seguenti regole metodologiche ed avviene su iniziativa del Comune e/o di altre entità private:
 - a) nell'ipotesi di proposte che pervengano al Comune, i soggetti promotori elaborano un progetto organizzativo nel quale debbono essere esplicitati:
 - le finalità dell'iniziativa;
 - i settori o le specializzazioni merceologiche caratterizzanti le attività prese in considerazione;
 - le aree richieste e la loro localizzazione;
 - le modalità di allestimento e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
 - il numero di posteggi ed il relativo dimensionamento;
 - gli operatori interessati, da indicarsi nominativamente.
3. Il progetto, una volta ideato, deve essere sottoposto all'approvazione del Comune con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data prevista dell'iniziativa.
4. Il rilascio della concessione per l'occupazione degli spazi pubblici deve considerarsi, a tutti gli effetti, quale approvazione del progetto e titolo idoneo allo svolgimento delle fiere, fatta salva la possibilità di impartire le prescrizioni del caso.
5. Gli operatori indicati hanno titolo ad esercitare l'attività di vendita se muniti delle autorizzazioni di legge.

- Disciplina delle fiere ordinarie -

**ART 29
ASSEGNAZIONE POSTEGGI IN CONCESSIONE DECENNALE**

1. L'assegnazione di postazioni in concessione decennale è effettuata sulla base dei criteri stabiliti in base alle disposizioni regionali, avendo presente che, in caso di parità di posizioni in graduatoria, verrà data priorità, nell'ordine, agli operatori disabili ai sensi della legge 05/02/92 n° 104 e della legge 30/03/1971 n° 118 ed, in subordine, a quelli con il minore numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nella provincia di Parma.
2. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltre che a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune ed in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo, con l'indicazione dei termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione.
3. Non è consentito all'operatore detenere, a qualsiasi titolo, nella stessa fiera, più di una postazione.
4. Le domande presentate da operatori già titolari di un posteggio nell'ambito della stessa fiera non vengono prese in considerazione ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
5. L'assegnazione, a qualunque titolo effettuata, avviene nel rispetto dei settori e delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinati.
6. Le graduatorie sono disponibili ed in visione presso gli uffici del Comune per chiunque vi abbia interesse.
7. L'operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento della fiera, non sia presente almeno 30 minuti prima dell'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'attribuzione del posto ad altro operatore non titolare.
8. Gli operatori che, per comprovabili cause di forza maggiore, non partecipano alla fiera possono ottenere, dietro motivata istanza in carta semplice, il rimborso delle eventuali somme versate quale diritto di accesso alla manifestazione.

**ART. 30
COMPUTO DEL REGISTRO DELLE PRESENZE**

1. Il computo delle presenze maturate viene operato in base alle disposizioni vigenti. Gli organi di Polizia Municipale, incaricati della sorveglianza della fiera, hanno l'onere di registrare le presenze e trasmetterle all'ufficio competente, oltre che riscuotere il canone per l'occupazione suolo pubblico inerente la manifestazione, se e quando dovuto.
2. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sulle fiere, così come previsto dalle attuali norme, si considera esclusivamente l'effettiva partecipazione all'intero periodo della manifestazione.
3. L'operatore assegnatario di posteggio che non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, se non specificatamente autorizzato, è considerato assente, fatti salvi i casi di forza maggiore.
4. La mancata presenza per tre anni consecutivi nella fiera, comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

ART. 31
COMPUTO ASSENZE DEI TITOLARI E PRESENZE DEGLI SPUNTISTI

1. Non saranno rilevati i periodi di assenza dei titolari e di presenza degli spuntisti in caso di eventi atmosferici avversi che abbiano determinato la non partecipazione alla manifestazione di almeno la metà degli operatori titolari;
2. Non saranno rilevati i periodi di assenza dei titolari nei casi di malattia, gravidanza e servizio militare sempre che siano debitamente giustificati entro il decimo giorno dalla avvenuta conclusione della manifestazione.

ART. 32
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e la relativa autorizzazione verranno revocate qualora il posteggio non venga utilizzato per due eventi fieristici consecutivi, fatti salvi i periodi di assenza derivanti dalle motivazioni di cui al precedente articolo.
2. L'autorizzazione sarà inoltre revocata qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'esercizio del commercio; ciò comporta la conseguente decadenza della relativa concessione del posteggio.
3. La revoca della concessione e della relativa autorizzazione avviene mediante la procedura di cui al precedente art. 15 - comma 3 -.

Disciplina del COMMERCIO ITINERANTE

ART. 33 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO ESERCITATO IN FORMA ITINERANTE E DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto mediante esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto senza l'ausilio di banchi, strutture o dotazioni utilizzabili da terra.
2. Ai sensi delle normative vigenti, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio itinerante è stabilito dal Sindaco con specifico provvedimento.
3. la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante da parte di imprenditori agricoli, la cui azienda di produzione ha sede in territorio del Comune di Parma, è soggetta a previa comunicazione al Comune e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal presentazione della comunicazione. La comunicazione, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui l'imprenditore agricolo intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla. *(1)*

(1) Comma inserito con deliberazione del Consiglio comunale n. 36/7 in data 31/03/2008

ART. 34 ZONE VIETATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è interdetto:
 - all'interno del Centro Storico così come individuato dal P.R.G.;
 - nelle aree di circolazione di rango superiore rispetto alle strade urbane di quartiere o alle strade locali;
 - negli ambiti espressamente indicati dal Sindaco con formale provvedimento;
 - ad una distanza inferiore a metri 800 dagli ingressi di cimiteri, ospedali, Stadio Tardini, Palazzetto dello Sport e strutture analoghe;
 - nei viali di circonvallazione interna della città.
2. L'ufficio competente aggiorna periodicamente una mappa del territorio comunale, da tenere a disposizione di chiunque vi abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante.
3. All'esercizio di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, qualora svolto nelle zone di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 37

ART. 35 APPLICABILITÀ ALTRE DISPOSIZIONI

1. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche, per le fiere e per il commercio svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le restanti disposizioni di cui al presente regolamento.

ART. 36
VENDITE A DOMICILIO

1. Ai sensi dell'art. 29 - punto 4 - Dlgs 114/98 le vendite al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

CAPO III

Disposizioni sanzionatorie e norme di chiusura

ART. 37 **SANZIONI**

1. Per quanto riguarda le sanzioni si fa specifico rinvio all'art. 29 del Dlgs n 114/98, all'art. 5 della Legge Regione Emilia Romagna n. 12 del 25 giugno 1999, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 285/92, nonché dal Regolamento Cosap del Comune di Parma.
2. Le infrazioni e le violazioni al presente regolamento, non contemplate dalle norme sopra indicate rappresentano illeciti amministrativi sanzionabili con i provvedimenti di revoca di cui ai precedenti articoli ovvero per le fattispecie di infrazioni a violazioni non contemplate nelle norme prima richiamate, con il pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di 100 € (pari a lire 193.627) ad un massimo di 600 € (pari a lire 1.161.762).
3. E' ammesso, secondo le disposizioni della L. 689/81, della quale devono intendersi richiamati principi ed istituti, il pagamento in misura ridotta pari a € 200 (pari a lire 387.254).
4. In caso di violazioni recidive al presente regolamento, verrà disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai 20 giorni.
La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
5. In caso di violazioni alle disposizioni in materia di orari di vendita, stabiliti con apposito provvedimento del Sindaco, viene applicata la sanzione pecuniaria di cui al precedente comma 2 ed è ammesso il pagamento in misura ridotta così come previsto al comma 3 del presente articolo.
6. Le violazioni di cui al precedente comma 5, qualora recidive, comportano l'applicazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo.

ART. 38 **ADEGUAMENTO E ATTUALIZZAZIONE DATI**

1. L'aggiornamento dei dati caratterizzanti i singoli mercati ed ogni altro ambito riservato al commercio deve essere operato con apposite schede tecniche allo scopo di sintetizzare periodicamente l'effettiva consistenza della rete distributiva su aree pubbliche.
2. Tale attività - di natura prettamente ricognitiva - non comporta l'applicazione delle ordinarie procedure amministrative di revisione del presente Regolamento e potrà essere portata a compimento mediante la mera assunzione degli atti idonei all'aggiornamento delle schede tecniche riportate in appendice.

ART. 39
NORMA TRANSITORIA

1. Elenco delle aree "esistenti" di cui al punto a) - art. 3 - del presente Regolamento (con specifica: attrezzate/non attrezzate):

Le aree di cui al precitato punto a) sono ubicate nelle seguenti zone:

Mercato (attrezzato) in strutture in muratura in piazza Ghiaia
Mercatino (attrezzato) di piazzale Barbieri
Mercato bisettimanale di piazza Ghiaia e zone limitrofe
Posteggio bisettimanale in Str. Garibaldi (area antistante il Museo Glauco Lombardi)
Mercato settimanale di piazzale Maestri
Mercato settimanale di piazzale Salsi
Mercato settimanale di quartiere Montanara
Mercato settimanale di piazzale Lubiana
Mercatino dell'antiquariato di via D'Azeglio

Posteggio singolo in Corcagnano (non attrezzato)
--

Posteggio singolo all'interno del Parco Ducale (non attrezzato)
Posteggio singolo in piazzale Santa Croce angolo via Kennedy (attrezzato)
Posteggio singolo in viale Toschi (attrezzato)
Posteggio singolo in piazzale Marsala (attrezzato)
Posteggi in via Toscana (numero 2) (attrezzati)
Posteggio singolo in via Oberdan (attrezzato)

2. Elenco aree mercatali da ricomprendere nella sanatoria di cui alla legge Reg.le n. 12/99:

In aree non attrezzate:

Posteggio singolo in Corcagnano - piazza Indipendenza: ditta "Prodotti Ittici di Stefano Ajolfi e C"
Posteggio singolo in Baganzola (str. Provinciale): ditta "Prodotti Ittici di Stefano Ajolfi e C"
Posteggio in Via Forlanini - zona Paradigna - area SPIP - Carboni Erik
Posteggio in Via Forlanini - zona Paradigna - area SPIP - Coccioni Romano
Posteggio in zona Paradigna - Via Matilde Serao - Franchi Paola
Posteggio singolo in Via De Chirico: Mori Claudio
Posteggio singolo via Archimede angolo via Einstein: Mori Claudio
Posteggio singolo in Str Garibaldi (provvisoriamente in area antistante il Museo Glauco Lombardi): Piazza Stella
Posteggio singolo in viale Mentana: D'Errico Caterina

APPENDICE

Schede tecniche concernenti i singoli mercati formalmente istituiti

Mercato di

1 . Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:

- a) **classificazione:**
- b) **svolgimento:**
- c) **ubicazione:**
- d) **superficie complessiva dell'area:** m2
- e) **superficie complessiva dei posteggi:** m2
- f) **totale posteggi:** n. di cui:
 - n. riservati al settore alimentare e non alimentare
 - n. riservati ai produttori agricoli
- g) **riguardo alla tipologia della struttura:**

Scheda tecnica relativa ai posteggi con box

1 . Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:

- a) **classificazione:**
- b) **svolgimento:**
- c) **ubicazione:**
- d) **superficie complessiva dell'area:** m2
- e) **superficie complessiva dei posteggi:** m2
- f) **totale posteggi:** n. di cui:
 - n. riservati al settore alimentare e non alimentare
 - n. riservati ai produttori agricoli
- g) **riguardo alla tipologia della struttura:**

Scheda tecnica concernente le Fiere

Fiera di

1 . Le caratteristiche del mercato sono le seguenti:

- a) **classificazione:**
- b) **svolgimento:**
- c) **ubicazione:**
- d) **superficie complessiva dell'area:** m2
- e) **superficie complessiva dei posteggi:** m2
- f) **totale posteggi:** n. di cui:
 - n. riservati al settore alimentare e non alimentare
 - n. riservati ai produttori agricoli
- g) **riguardo alla tipologia della struttura:**